



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA SPERIMENTAZIONE DELL'EFFICACIA DEI PRERISCALDATORI
INSTALLATI SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI FINI
DELL'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI INQUINANTI

TRA

La Regione del Veneto (di seguito **REGIONE**), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, C.F.80007580279 e P. IVA 02392630279, rappresentata da, nato a il, in qualità di, a ciò delegato con DGR n. del

e

l'Agazia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito **ARPAV**), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, C.F. 92111430283 e P.IVA 0338700268, rappresentata per la firma del presente atto da, nato a il, in qualità di

di seguito, congiuntamente, definite "**le Parti**",

PREMESSO

che le Parti intendono eseguire una sperimentazione per verificare l'efficacia dell'utilizzo di preriscaldatori installati su mezzi di trasporto pubblico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti, nelle attività necessarie ad avviare e attuare la sperimentazione di installazione di preriscaldatori su veicoli utilizzati per il trasporto pubblico, allo scopo di verificarne l'efficacia al fine dell'abbattimento delle emissioni dei veicoli stessi con conseguente beneficio per la qualità dell'aria.



de1b836b



Articolo 2

Decorrenza e durata

2.1. Gli effetti giuridici ed economici della presente Convenzione decorrono dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di Giunta regionale che approva il *“Bando per la concessione di contributi per sperimentare l’efficacia dei preriscaldatori installati su mezzi di trasporto pubblico ai fini dell’abbattimento delle emissioni inquinanti”*, di seguito definito il *“Bando”*, fino ai successivi 24 mesi.

Eventuali rinnovi saranno subordinati alle valutazioni di disponibilità di stanziamenti pertinenti le attività in argomento ed avverranno alle medesime condizioni concordate nella presente Convenzione. I medesimi saranno formalizzati mediante nuova espressa manifestazione della volontà delle Parti.

2.2. Ciascuna Parte ha facoltà di chiedere la revisione di tale Convenzione qualora subentri l’impossibilità ad adempiere alle condizioni pattuite per sopravvenute modifiche normative atte a variare compiti e assetti istituzionali in forza di disposizioni non vigenti alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

2.3. Qualora le sopravvenute modifiche normative siano tali da non poter garantire la prosecuzione delle attività pattuite tramite la presente Convenzione, le Parti stabiliscono sin d’ora che lo stesso viene risolto per mutuo consenso, fatti salvi, in ogni caso, l’obbligo in capo ad ARPAV di restituzione degli importi corrisposti da Regione del Veneto a titolo di anticipazione delle spese e il diritto al rimborso delle spese sostenute da ARPAV per le attività espletate o in corso di espletamento sino alla data in cui la risoluzione produce effetto.

Articolo 3

Attività di sperimentazione

3.1. L’attività che ARPAV dovrà svolgere sarà la seguente:

- individuare i laboratori idonei a svolgere la sperimentazione in quanto dotati della strumentazione, dell’attrezzatura e dell’esperienza necessari;
- individuare sul mercato gli opportuni modelli di preriscaldatori da installare sui veicoli per le verifiche sulle emissioni;
- concordare con le Aziende di trasporto pubblico che presenteranno alla Regione istanza di partecipazione al *“Bando”*, sia il numero che le classi emissive dei veicoli su cui effettuare la sperimentazione;
- concordare con le Aziende di trasporto pubblico che presenteranno alla Regione istanza di partecipazione al *“Bando”*, le modalità di trasferimento dei veicoli ai laboratori di ricerca ove verrà effettuata la sperimentazione;
- rilevare le emissioni dei veicoli appartenenti alle varie categorie emissive prima dell’installazione dei preriscaldatori;



de1b836b



- disporre e sovrintendere all'installazione dei preriscaldatori precedentemente individuati sui mezzi;
- verificare le emissioni dei veicoli dopo l'installazione dei preriscaldatori;
- entro i 18 mesi successivi alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del "Bando" sul BUR, trasmettere alla Regione una dichiarazione di conclusione della fase di sperimentazione sui veicoli delle Aziende di trasporto pubblico;
- entro i 24 mesi successivi alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del "Bando" sul BUR, trasmettere alla Regione una relazione sui risultati rilevati dalla sperimentazione. La relazione dovrà valutare esplicitamente l'efficacia dell'installazione dei preriscaldatori sui veicoli appartenenti alle varie classi emissive.

Articolo 4

Risorse

4.1. ARPAV si impegna a garantire l'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale a tempo indeterminato, nonché personale allo scopo assunto a tempo determinato e collaboratori ed eventuali servizi esterni in appoggio, ed assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.

4.2. Ai fini dell'ottimale espletamento delle attività della presente Convenzione, ARPAV potrà provvedere ad acquisire, ad attivare i servizi necessari, a ricorrere a servizi specialistici di supporto tecnico – scientifico da parte di Enti Pubblici e di Istituti di Ricerca.

4.3 ARPAV si impegna ad organizzare e dirigere la sperimentazione sopra indicata con i laboratori di ricerca e le Aziende di trasporto che aderiranno al "Bando". Inoltre, si impegna sostenere gli oneri finanziari per l'esecuzione del presente accordo inerenti il rimborso delle eventuali spese sostenute dai laboratori di ricerca, precedentemente da essa individuati, che svolgeranno le analisi sulle emissioni dei veicoli oggetto della sperimentazione.

Articolo 5

Rimborso spese

5.1. Ad ARPAV che dovrà organizzare la sperimentazione, individuare i laboratori accreditati per le prove necessarie e valutare gli esiti della sperimentazione, sarà riconosciuta una somma, ogni onere incluso, pari a € 40.000,00 (quarantamila/00), quale contributo per le spese che dovrà sostenere.

5.2. Il rimborso potrà essere erogato fino al 50% dell'importo complessivo, sulla base di richiesta presentata da ARPAV all'avvio della sperimentazione. Il saldo avverrà subordinatamente all'avvenuta presentazione, dopo la conclusione della sperimentazione stessa, della relazione finale di cui all'articolo 3.



de1b836b



Articolo 6**Valutazione dei rischi e informazione**

6.1. Il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei luoghi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008; ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione del proprio personale tutti i necessari dispositivi di protezione individuale.

Articolo 7**Monitoraggio dell'attività**

7.1. ARPAV deve redigere e sottoscrivere un verbale dell'attività svolta, che verrà sottoscritto anche dal personale delle Aziende di trasporto che aderiranno al "Bando", quando avverranno i trasferimenti dei veicoli dai depositi delle Aziende ai laboratori di ricerca.

7.2. Nel verbale debbono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- nominativi del personale di ARPAV e delle Aziende di trasporto;
- data, ora e luogo dei trasferimenti del personale ARPAV e delle Aziende di trasporto;
- nome e indirizzo dei laboratori di ricerca;
- motivazioni per l'eventuale esecuzione parziale o per la sospensione anticipata dell'attività.

Articolo 8**Controversie**

8.1. Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione; in caso contrario, si procederà ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 9**Regime proprietario**

9.1. I risultati delle attività svolte in esecuzione della presente Convenzione sono di proprietà della REGIONE del VENETO. ARPAV si impegna a richiedere a REGIONE l'autorizzazione a rendere pubblici i risultati conseguiti e, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.



de1b836b



Articolo 10

Informativa trattamento dati

10.1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs n.101/2018, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 11

Sottoscrizione

11.1. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs 7.03.2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D. Lgs 7.03.2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Articolo 12

Regime fiscale

12.1. Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tab. All. "B" del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, e successive modificazioni.

La presente convenzione, che si compone di 12 articoli, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse, viene sottoscritta dalle Parti.

Venezia, li

Per la Regione del Veneto

Per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto

.....

.....

